



COMUNE DI FOLIGNANO

STATUTO COMUNALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FORME DI RELAZIONE CON ALTRI ENTI

ART. 1 – Il Comune

1. Il Comune di Folignano è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune:
 - a) *è un ente democratico che pone alla base della sua azione i principi universali della pace, della solidarietà, della coesione sociale, della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;*
 - b) *si riconosce in un sistema statale unitario di tipo solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali*
 - c) *realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità;*
 - d) *si riconosce nei valori e nei principi ispiratori dell'Europa unita;*
 - e) *valorizza e promuove ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;*

ART.2 - Il territorio del Comune e sede istituzionale

1. Il territorio di Folignano si colloca lungo una fascia di confine fra la Regione Marche e la Regione Abruzzo, ha una estensione di kmq. 14,7 ed è così delimitato:
 - ad **Est** dal Comune di Maltignano;
 - a **Nord** dal Comune di Ascoli Piceno;
 - a **Sud** dai Comuni di Civitella del Tronto e Sant'Egidio alla Vibrata;
 - ad **Ovest** dal Comune di Ascoli Piceno;
2. La sede del Comune è situata nel capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

ART.3 - Stemma, gonfalone e logo del Comune

1. Lo stemma del Comune è sormontato da una corona e inserito tra un ramo di alloro a destra e un ramo di quercia a sinistra, legati da un fiocco tricolore verde, bianco e rosso. E' costituito da un blasone semitroncato-partito così suddiviso: nella parte superiore sinistra su sfondo azzurro è inserita la figura di un monte fondato sulla campagna d'oro; nella parte inferiore sinistra su sfondo azzurro è inserito

un castello fondato in punta e uscente dal margine sinistro, torricellato e finestrato d'oro; nella parte destra su sfondo verde sono inseriti sei bisanti d'oro e tre gigli d'azzurro posti in capo tra i pendenti di un lambello di rosso.

2. Il castello simboleggia le fortificazioni di Castel Folignano, il monte ricorda l'altura di Villa San Gennaro (o la montagna che la sovrasta). La parte di destra richiama lo stemma di Giovanni Tibaldeschi, in ricordo del suo antico dominio.

3. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo di colore azzurro nel centro del quale è posto lo stemma dell'Ente.

4. Il Sindaco può disporre che il gonfalone del Comune venga esibito al di fuori della sede Comunale in occasioni di particolare rilevanza o per rappresentare l'Amministrazione in celebrazioni ufficiali.

5. Il Comune utilizza un logo distintivo che ne caratterizza i documenti e gli strumenti di comunicazione istituzionale.

6. L'utilizzo dello stemma, del gonfalone e del logo possono essere disciplinati da apposito regolamento.

ART.4 – Funzioni

1. Il Comune è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, nonché quelli conferiti con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai servizi alla persona e alla comunità, all'assetto e all'utilizzo del territorio, nonché allo sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo, definite per legge.

ART.5 - Principi ispiratori dell'attività amministrativa del Comune

1. Il Comune di Folignano ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale fra i cittadini per il completo sviluppo della persona umana.

2. Ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici e territoriali esistenti. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo della propria comunità.

3. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti, delle Associazioni e del mondo del cooperativismo, che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.

4. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

5. Il Comune di Folignano esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare esso garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.

6. L'attività amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

7. Il Comune conforma altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell'Autonomia Locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439

ART.6 - Forme di relazione con altri Enti

1. Nelle materie di propria competenza il Comune formula proposte e progetta interventi da proporre alla Regione, alla Provincia ed agli altri Enti Locali nelle sedi di confronto istituzionale a ciò deputate in base a specifica disposizione di legge.

2. Il Comune opera altresì per sviluppare iniziative di confronto istituzionale su temi specifici o programmi di rilevante interesse presso le Associazioni di Enti Locali.

3. Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri Enti Locali e con Pubbliche Amministrazioni al fine di:

- a) coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;*
- b) sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;*
- c) razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.*

4. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali, per l'esercizio in modo coordinato o in forma associata di servizi o funzioni.

TITOLO II

VALORI FONDAMENTALI:

PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, DECENTRAMENTO E GARANZIE

Capo I - I Valori Fondamentali

ART.7 - Valori ispiratori dell'azione comunale

1 L'azione dell'Amministrazione comunale deve essere ispirata ai valori fondamentali della Costituzione Italiana e ai principi esplicitati nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana.

2 Partendo da tali presupposti, il Comune pone in essere un'azione finalizzata alla crescita sociale, culturale ed economica della comunità, riconoscendo ed appoggiando l'impegno educativo e formativo dei genitori, della scuola e delle altre formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità dell'individuo.

ART.8 - Ripudio della guerra, riduzione degli armamenti nucleari e sostegno della pace

1 Il Comune di Folignano in conformità ai principi solidaristici fondamentali della costituzione, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli riconoscendo nella pace un diritto e un valore fondamentale di tutti gli uomini.

2 A tale fine il Comune promuove iniziative tese alla diffusione della cultura della pace e del rispetto dei diritti umani e ne sostiene il radicamento nella società attraverso attività culturali e di ricerca, d'educazione di cooperazione e d'informazione volte a fare del Comune una terra di pace.

3 Favorisce in generale l'affermazione di una cultura della Pace che rappresenti un mezzo per il raggiungimento di un ruolo più forte ed autonomo dell'Europa, indispensabile per un rinnovamento ed un rafforzamento delle istituzioni internazionali, per un miglior controllo della politica degli armamenti per la loro riduzione, in particolare di quelli nucleari, e per il rispetto dei diritti umani in ogni paese del mondo.

4 Favorisce inoltre tutte le istituzioni culturali e scolastiche, associazioni e gruppi di volontariato che perseguono obiettivi di pace e cooperazione internazionale.

5 All'interno del territorio del Comune di Folignano non è consentito, per quanto attiene alle prerogative di competenza comunale, l'insediamento di impianti ad energia nucleare o che producano inquinamento radioattivo né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART.9 - Promozione del rispetto reciproco. Prevenzione e rifiuto di ogni forma di violenza

1 Il Comune promuove nel proprio territorio il rispetto, fra le persone, le culture, le etnie le idee e le ideologie, considerando le diversità e le differenze una risorsa della città. Allo stesso tempo promuove la cultura del confronto e della collaborazione e della contaminazione, convinti che rappresenti una risorsa per il futuro della comunità.

2 Il Comune si adopera per contrastare qualsiasi manifestazione di violenza, personale o collettiva, evidente o nascosta. Opera per rimuovere le condizioni che nella quotidianità, in tutti i campi, dall'informazione, al costume, ai rapporti interpersonali o familiari, possono indurre le persone e soprattutto i giovani a manifestare comportamenti devianti e violenti. Promuove la collaborazione tra gli organi istituzionalmente preposti al fine di garantire il perseguimento della massima sicurezza all'interno del territorio comunale.

ART.10 - Promozione della solidarietà, dell'associazionismo e del volontariato

1 Il Comune favorisce e promuove tutte le forme di solidarietà e di reciproco sostegno fra le persone ed i ceti sociali, valorizzando ogni forma di associazionismo e di collaborazione che contribuisca al raggiungimento del benessere personale e sociale ed alla pacifica convivenza fra le persone.

ART.11 - La famiglia e i diritti dei bambini

1. Il Comune assume come risorsa e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi i valori sociali, etici e morali della persona umana e della famiglia. In particolare il Comune, riconoscendo la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio nonché nucleo costituito liberamente sulla base di legami affettivi e di reciproca solidarietà finalizzato alla stabile convivenza, si impegna a realizzare una politica tesa a sostenerne anche economicamente la formazione.
2. Il Sindaco e l'intero Consiglio Comunale si impegnano per lo sviluppo della personalità dei bambini e dei ragazzi mettendo in atto iniziative di collaborazione con organizzazioni nazionali ed internazionali che si adoperano per il rispetto e lo sviluppo dell'intera comunità.

ART.12- Rimozione delle cause dell'emarginazione delle persone svantaggiate

1. Il Comune anche mediante la sensibilizzazione dei cittadini promuove opportune iniziative per rimuovere le cause dell'emarginazione sociale economica e culturale di concerto con altri enti e istituzioni.
2. Promuove le più ampie iniziative dirette a sostenere le attività di assistenza, integrazione sociale e di salvaguardia dei diritti delle persone svantaggiate anche nell'organizzazione dei propri servizi.
3. Si adopera a che i portatori di handicap siano adeguatamente assistiti e coinvolti in iniziative ricreative sociali e culturali.
4. A tal fine favorisce tutte le iniziative delle associazioni educative e formative presenti sul suo territorio.
5. Si adopera per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

ART.13 - Valorizzazione degli anziani

1. Il Comune considera gli anziani come un prezioso patrimonio di sapienza, di conoscenza e di esperienze nonché una risorsa per il miglioramento complessivo della qualità della vita e lo sviluppo ulteriore del territorio.
2. Promuove la partecipazione diretta degli anziani alla vita collettiva e Associativa, al fine di aiutare l'ente ad ampliare e qualificare gli interventi nei confronti di tale fascia di popolazione.
3. Si prefigge di estendere il sistema di garanzie sociali e di servizi e di assistenza morale e materiale agli anziani.

ART.14 - Promozione della conoscenza e della cultura

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, opera per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.
2. Promuove la ricerca storica delle radici della cultura e delle tradizioni della città e favorisce le iniziative che fanno riferimento alla tradizione storica locale.
3. Sostiene le nuove forme di espressione culturale di comunicazione di creatività.
4. Si avvale a tal fine delle istituzioni proprie e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con le Associazioni e gli Istituti Culturali della città e del territorio.

ART.15 - Diritto allo studio

1. Il Comune attua tutte le azioni possibili per far sì che il diritto allo studio ed alla conoscenza possa affermarsi, rimuovendo gli ostacoli che impediscono il raggiungimento di questo obiettivo.

ART.16 - Parità tra donna e uomo

1. Il Comune persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale.
2. Nella Giunta, e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti è garantita la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.
3. Il Comune sostiene la partecipazione delle donne e degli uomini alla vita sociale, culturale, economica e politica della città.

ART.17- Difesa e promozione della natura e del paesaggio

1. Il Comune riconosce e valorizza l'ambiente il territorio e il paesaggio come beni e risorse universali da salvaguardare sia nelle loro componenti naturalistiche che storiche e culturali.

2. Per questo assume la compatibilità ambientale come dato strutturale e centrale di qualsiasi programma organico di sviluppo economico, urbanistico, sociale e civile della città.
3. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla Legge, assume e sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina; adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e delle acque.
4. Allo stesso tempo si adopera per far sì che la coscienza e la consapevolezza della centralità ambientale si diffonda sempre di più nella cittadinanza, trasformandosi in responsabilità collettiva.

ART.18 - Promozione ed educazione alla salute

1. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Comune concorre a rendere effettivo il diritto alla salute, anche attraverso la promozione di un sano, equilibrato ed armonico sviluppo della persona.
2. Si impegna in collaborazione con la struttura sanitaria, affinché attraverso una corretta informazione si possa prevenire il rischio sanitario, a partire dalla vita quotidiana, dagli eccessi alimentari, alla conoscenza dei rischi connessi con determinati prodotti alimentari, alle condizioni dei luoghi di lavoro, alla conoscenza dei propri diritti e del funzionamento del servizio sanitario.
3. Opera affinché si affermi una integrazione sempre maggiore fra i servizi sociali e sanitari ed un nuovo concetto di servizi a rete, per rispondere più efficacemente sia alle esigenze di prevenzione che di recupero e riabilitazione sanitaria e sociale, degli anziani, dei minori, agli inabili ed invalidi.
4. Riconosce l'efficace azione educativa, formativa, di crescita sociale e di tutela della salute svolta dallo sport e ne favorisce la diffusione e la pratica.
5. Promuove le iniziative più opportune per contribuire alla sconfitta della diffusione della droga, dell'alcoolismo e del tabagismo, adoperandosi per il recupero a una normale vita di relazione dei tossicodipendenti e degli alcolisti.

ART.19 - Sviluppo economico e massima occupazione

1. Il Comune compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie e delle sue competenze, nell'ambito della concertazione con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione, promuove lo sviluppo economico e sociale della città con l'obiettivo della più ampia occupazione.
2. A tal fine sostiene le imprese industriali artigianali e commerciali operanti sul suo territorio, promuove lo sviluppo dell'agricoltura, favorisce l'associazionismo e il cooperativismo, incentiva la creazione di cooperative che comprendano anche soggetti svantaggiati.

Capo II - Gli Istituti di Partecipazione

ART.20 - Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune favorisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alle attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.
2. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale promuove:
 - a) *organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di consigli e consulte di quartiere e/o di frazione;*
 - b) *il collegamento dei propri organi con le strutture di partecipazione di quartiere o di frazione;*
 - c) *le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;*
 - d) *lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo gratuitamente a disposizione dei cittadini, gruppi ed organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture o spazi idonei.*
3. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la gestione sociale dei servizi, consulte o comitati per settore, per specifici problemi o situazioni locali.
4. Il Comune promuove altresì la costituzione di una Consulta dei cittadini stranieri residenti nel territorio comunale al fine di coinvolgere ed integrare gli stessi nell'ambito della comunità locale. La Consulta elegge un proprio portavoce che ne ha le funzioni di rappresentanza. Le modalità di elezione e di funzionamento della consulta e del suo portavoce sono stabilite da apposito regolamento.

ART.21 - Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte.

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.
2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi territoriali collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di 30 (*trenta*) giorni dal loro ricevimento. Il Presidente del Consiglio Comunale, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale, convocato dopo la scadenza di detto termine. Il Presidente del Consiglio è altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni. Nel caso in cui l'istanza con firme autenticate, sia presentata da almeno 500 (*cinquecento*) cittadini residenti, la stessa è comunque inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.
3. Le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.

ART.22 - Referendum

1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere sviluppata anche attraverso referendum consultivi o propositivi.
2. Il Sindaco indice il referendum consultivo o propositivo:
 - a) *qualora sia deliberato dal Consiglio Comunale a Maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune di Folignano;*
 - b) *quando ne facciano richiesta 1/10 dei cittadini elettori residenti nel Comune.*
3. Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:
 - a) *il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;*
 - b) *i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;*
 - c) *i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;*
 - d) *i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;*
 - e) *gli atti di gestione adottati dai Dirigenti /Responsabili di Servizio;*
 - f) *i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del comune nei confronti di terzi;*
 - g) *gli atti concernenti la salvaguardia e la tutela di minoranze etniche, religiose o di soggetti socialmente deboli*
4. Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione referendaria.
5. Il referendum diventa improcedibile quando l'Amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.
6. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del referendum è attribuito al segretario comunale.
7. Il referendum consultivo e propositivo sono validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. In caso di esito positivo del referendum consultivo il Presidente del Consiglio Comunale adotta gli atti necessari per promuovere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva della questione che è stata oggetto della consultazione referendaria. Nel caso del referendum propositivo il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.
9. Le modalità di indizione, valutazione istruttoria, organizzazione e svolgimento del referendum sono disciplinate dallo specifico regolamento.

ART.23 - Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale, anche per via telematica.
2. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti per migliorare la comunicazione istituzionale, coinvolgendo le altre Pubbliche Amministrazioni operanti sul proprio territorio.

3. Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati, nel rispetto della legislazione vigente in materia, attraverso eventuali disposizioni regolamentari e specifici atti di organizzazione.

ART. 24 - Gruppo di protezione civile

1. Viene costituito, per effetto della legge regionale e nazionale, un Gruppo per la protezione civile, al quale partecipano cittadini volontari adeguatamente formati che si rendono disponibili, sia per avviare attività di prevenzione e di sensibilizzazione della popolazione, sia per offrire un aiuto nel caso di eventuali emergenze nel territorio.
2. Il Gruppo ha sede nel Comune è presieduto dal Sindaco che funge da garante del rispetto delle direttive regionali e nomina nel suo seno un direttore tecnico.
3. L'attività del Comitato è disciplinata da apposito regolamento.

ART.25 - Partecipazione dei cittadini alla programmazione

1. L'attuazione di modalità di partecipazione dei cittadini in tutte le forme di rappresentanza, (partiti, sindacati, associazioni , sia in forma di categoria sociale che di rappresentanza territoriale), è parte integrante della formazione ed attuazione degli atti di programmazione del Comune che hanno rilevanza nella promozione dello sviluppo civile sociale ed economico della città.
2. Il Comune si adopera a che il predetto diritto sia effettivamente esercitato mettendo a disposizione strutture e idonei spazi, attivando le commissioni previste organizzando secondo le necessità, assemblee comunali, di quartiere, di zona o di frazione.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTIVITÀ

Capo I - Gli Organi di Governo del Comune

ART. 26 - Organi di governo

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. Le relazioni istituzionali tra gli Organi del Comune sono ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Capo II - Il Consiglio Comunale

ART.27 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, espressione elettiva della Comunità Locale, è l'organo che determina l'indirizzo politico - amministrativo del Comune e che ne controlla l'attuazione.

ART.28 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio, tradotte in atti fondamentali, normativi e d'indirizzo, di programmazione e di controllo, sono individuate dalla legge.
2. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.

ART.29 - Elezione, composizione e durata

1. L'elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
2. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta nel rispetto dei principi del presente statuto, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento dell'Organo.
3. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
5. Il regolamento fissa le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
6. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
9. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
10. Il consiglio, non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
11. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.
12. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
13. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

ART.30 - Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.
2. E' presieduta dal Consigliere Anziano o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa secondaria in materia, disponendo le eventuali surroghe.
4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la nomina del presidente del Consiglio, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina della Commissione elettorale Comunale, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.

ART.31 - Elezione e revoca del Presidente del Consiglio Comunale. Esercizio delle funzioni vicarie

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente dell'assemblea, che restano in carica sino allo scioglimento del Consiglio stesso.
2. Il Presidente e il Vice presidente sono eletti con voto palese per appello nominale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede con una terza votazione nella quale per l'elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. In caso di impedimento del Presidente le funzioni vicarie di Presidente dell'assemblea sono esercitate dal Vice Presidente o in sua assenza dal Consigliere anziano, a condizione che lo stesso non rivesta la carica di assessore. In tal caso presiede il consiglio comunale chi ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del sindaco e dei candidati alla stessa carica proclamati consiglieri.
4. Il Presidente può essere revocato, su mozione di sfiducia proposta da almeno due quinti dei membri del Consiglio. La mozione, per essere approvata, deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alle nuove elezioni.

ART.32 - Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'assemblea consiliare nei rapporti con gli altri Organi Istituzionali e ne dirige i lavori ispirandosi a criteri di imparzialità a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le Assemblee consiliari e le Conferenze dei Capigruppo, proponendo il calendario dei lavori; concorre, previa intesa con i singoli Presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni consiliari.

3. Il Presidente del Consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

ART.33 - Consigliere anziano

1. Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla stessa carica proclamati Consiglieri.

ART.34 - Diritti di informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune di Folignano, nonché dalle società e dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie e alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. L'acquisizione delle informazioni e delle notizie di cui al precedente comma 1 da parte dei Consiglieri Comunali, realizzabile anche mediante la consultazione di atti e documenti, deve avvenire con modalità, stabilite dal regolamento sul diritto di accesso e sul funzionamento del Consiglio comunale, tali da non incidere negativamente sulla normale attività delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

3. Il funzionario che impedisca ingiustificatamente l'espletamento delle funzioni del consigliere comunale è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle disposizioni vigenti.

ART.35 - Gruppi consiliari

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione i Consiglieri si costituiscono in Gruppi, la composizione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati dal Regolamento per le Adunanze del funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Per i Gruppi Consiliari sono messe a disposizione strutture necessarie per l'esercizio delle attività di mandato.

ART.36 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo consiliari è formata dal Presidente del Consiglio Comunale o da un suo delegato e dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.

2. La Conferenza dei Capigruppo consiliari, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento per le Adunanze del funzionamento del Consiglio Comunale, è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

3. La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal presente Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, contribuendo a definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale. In particolare essa :

a) coadiuva il Presidente del Consiglio Comunale nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale;

b) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni;

c) collabora con il Presidente dell'assemblea nella definizione di elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del Consiglio stesso.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare la conferenza entro cinque giorni qualora ne facciano richiesta il Sindaco o i presidenti di gruppo che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri.

ART.37 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare. Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di istituzione.

2. Le Commissioni sono composte dai consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.

3. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli altri enti ed organismi dipendenti dal Comune.

4. Alle Commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'esame e alla votazione del Consiglio.

5. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali

Commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio Comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.

6. Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri di composizione, l'attività e le forme di supporto delle Commissioni Consiliari sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

7. Le Commissioni hanno comunque diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori, nonché l'audizione di Responsabili di Area e/o servizio o altri dipendenti e collaboratori del Comune, degli amministratori e dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti. Possono altresì essere invitati a partecipare ai lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

ART.38 - Garanzie per le minoranze

1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze e il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale possono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.

ART.39 - Articolazione dell'attività del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i Gruppi Consiliari. Il regolamento stabilisce le modalità di sviluppo dell'attività e le forme di convocazione delle riunioni dell'assemblea.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale è comunque tenuto a riunire il Consiglio, convocandolo di norma, fatte salve particolari situazioni di urgenza, entro un termine non superiore ai dieci giorni e inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco.

ART.40 - Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale

1. Al Consiglio Comunale sono assicurate risorse umane, strumentali ed economiche che ne possano garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce i contenuti ed i profili dell'autonomia dell'organo collegiale, stabilendo anche le modalità attraverso le quali essa può essere garantita con riferimento alla disponibilità di un budget specifico e di supporti organizzativi specialistici.

ART.41 - Il Consiglio nel territorio comunale

1. Alle sedute del Consiglio Comunale possono essere invitati con comunicazione scritta, i rappresentanti dei consigli e/o consulte di quartiere o frazione, di associazioni ed organismi vari, o in particolari situazioni i rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle categorie sociali secondo le determinazioni del Presidente e gli indirizzi del regolamento del Consiglio.

2. Al fine di concedere la rappresentanza e il diritto di parola ai cittadini stranieri residenti nel territorio comunale, al Consiglio comunale viene invitato permanentemente un rappresentante degli stranieri residenti in Folignano, designato dalla Consulta per l'immigrazione (o secondo le norme fissate dal Consiglio Comunale). Il rappresentante ha diritto di prendere la parola e di porre quesiti al Consiglio previa richiesta scritta fatta pervenire al Presidente prima dell'adunanza. L'esercizio di tale diritto è esercitato alla stessa stregua e con le stesse modalità previste per i Consiglieri.

ART.42 - Consiglio in "adunanza aperta"

1. Quando si verificano particolari condizioni, per cerimonie o rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Consiglio potrà essere tenuto in "adunanza aperta";

2. In tale adunanza potranno prendere la parola, oltre ai consiglieri, i cittadini e tutte le personalità invitate e coinvolte o interessate ai temi in discussione.

3. Le modalità di svolgimento della sedute sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

Capo III - Il Sindaco

ART.43 - Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale di cui interpreta ed esprime gli indirizzi politici ed amministrativi.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.
3. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: *"Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini"*.
4. Il Sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo, con particolare riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dall'art.50 e dall'art.54 del D. Lgs. n. 267/2000.
5. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Comunale.
6. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori, e ai Responsabili di Area e/o Servizio l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza. Il Sindaco può altresì delegare agli assessori e al personale comunale l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo di cui all'art. 54 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

ART.44 - Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco ed ai Responsabili di Area e/o Servizio, nei casi previsti dalla legge.
2. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Amministrazione Comunale.
3. Il Sindaco può altresì delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Responsabili di Area e/o Servizio del Comune.
4. In attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3, il Responsabile di Area e/o Servizio delegato sottoscrive la procura alle liti.

ART.45 - Attribuzioni di Amministrazione

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il sindaco:
 - a) *dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;*
 - b) *promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;*
 - c) *convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del Decreto Legislativo 267/2000;*
 - d) *esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;*
 - e) *emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art.50, commi 5-6, del Decreto Legislativo 267/2000;*
 - f) *nomina il segretario comunale;*
 - g) *nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.*

ART.46 - Attribuzioni di Vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART.47 - Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco

1. Il Vice Sindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco, sostituendo quest'ultimo in casi di sua assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni ad esso demandate.
2. Il Vice Sindaco collabora con il Sindaco nel coordinamento dell'attività della Giunta.
3. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore anziano.

ART.48 - Consiglieri delegati dal Sindaco

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Dirigenti / Responsabili di Area e/o Servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.
2. I compiti di cui al comma 1 non possono comunque comportare per il Consigliere delegato l'esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.
3. L'attività svolta dai Consiglieri delegati dal Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.
4. I consiglieri delegati hanno facoltà di partecipare alla Giunta senza diritto di voto.

ART.49 - Mozione di sfiducia e dimissioni

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta, a termini di legge, lo scioglimento del Consiglio. Qualora invece la mozione sia respinta, i Consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.
4. Se la mozione viene approvata il Segretario generale ne informa il Prefetto ai fini dei conseguenti provvedimenti dello scioglimento del Consiglio comunale e della nomina del commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Capo IV - La Giunta

ART.50 - Composizione della Giunta e nomina degli Assessori

1. La Giunta é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori da egli definito con provvedimento di nomina nel limite massimo stabilito dalla legge.
2. Il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
La nomina dei componenti dell'Organo esecutivo è effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità.
3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
4. Il Sindaco affida a ciascuno degli Assessori, con lo stesso provvedimento di nomina, il compito di sovrintendere a un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
5. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

ART.51 - Ruolo e competenze della Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente. Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.
2. La Giunta opera collegialmente e adotta gli atti di governo locale che non siano dalla legge e dal presente Statuto espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Sindaco.

3. Fatte salve le ulteriori specifiche attribuzioni definite dalla legge, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa sull'Ordinamento degli Enti Locali la Giunta esercita le seguenti attribuzioni:

- a) propone al consiglio i regolamenti;*
- b) approva i progetti preliminari e definitivi, i programmi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;*
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;*
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;*
- e) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;*
- f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;*
- g) laddove previsto nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;*
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;*
- i) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;*
- j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;*
- k) approva il PEG su proposta del direttore generale o del segretario comunale;*
- l) autorizza la resistenza in giudizio.*

4. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono inoltre messe a disposizione dei Consiglieri mediante deposito dei relativi testi nell'ufficio del Segretario Generale.

ART.52 - Funzionamento della Giunta

- 1. Il Sindaco o chi ne fa le veci convoca e presiede la Giunta.
- 2. La giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti persone. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

ART.53 - Ruolo e compiti degli Assessori

- 1. Gli Assessori hanno il compito di sovrintendere ciascuno ad un particolare settore di amministrazione o ad una specifica area d'interesse, dando impulso all'attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo del Comune, nonché vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
- 2. In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli Assessori possono impartire specifiche direttive ai Responsabili di Area e/o Servizio dell'Amministrazione Comunale, al fine di precisare obiettivi di gestione ed elementi riconducibili all'indirizzo politico - amministrativo.

ART.54 - Dimissioni degli Assessori e loro revoca

- 1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate dall'interessato, in forma scritta, al Sindaco, tramite il protocollo generale. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate a protocollo.
- 2. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dello stesso.
- 3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla revoca.